IL *DECRETO SVILUPPO* QUESTA VOLTA NON RINVIA O PROROGA MA "SOSPENDE" IL SISTRI. COSA VUOL DIRE?

A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani

Tra le misure contenute nel Decreto Sviluppo approvato dall'ultimo Consiglio dei Ministri si registra anche l'ennesimo provvedimento riguardante il SISTRI. Infatti, nel documento di sintesi sulle misure per la crescita si legge:
Sospensione entrata in operatività del SISTRI: *Per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengono sospesi il termine di entrata in operatività del sistema per un massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese, ferma restando la disciplina di controllo preesistente.*

Pertanto il SISTRI - che sarebbe dovuto diventare pienamente operativo dal 30 giugno 2012 - non partirà neanche questa volta …

Ricordiamo come in tutto questo periodo, a partire dalla metà estate del 2010 - prima data fissata per l'avvio del sistema informatizzato per la tracciabilità dei rifiuti - si sono succedute una serie infinita di proroghe che non hanno riguardato, tuttavia, l'avvio del SISTRI. Il sistema, infatti, formalmente è operativo già dal 1° ottobre 2010.

Ciò che le numerose proroghe hanno prolungato all'infinito è, invero, quella che doveva essere una fase transitoria prevista dal comma 2 dell'art. 12 del D.M. 17 dicembre 2009 (così come da ultimo sancito dall'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 205/2010), durante la quale le imprese sono tenute ad operare seguendo un doppio regime documentale; per cui, pur restando l'obbligatorietà della tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto, è necessario adempiere anche alle formalità del SISTRI (uso dei dispositivi USB, delle black-box, compilazione delle Schede Sistri – Area Registro cronologico ed Area movimentazione e trasporto accompagnato da copia della Scheda Sistri – Area movimentazione).

Nondimeno, durante tale fase transitoria, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario hanno garantito l'adempimento degli obblighi di legge. Ma non solo, la fase transitoria non ha premesso l'entrata in vigore di tutte le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 205/2010 (e di riformulazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006) attinenti al SISTRI, comprese le nuove norme sanzionatorie. Di fatto, dunque, le progressive proroghe del SISTRI non hanno mai permesso l'entrata in vigore sostanziale del nuovo sistema, che è pertanto rimasto sempre virtuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

È importante comunque sottolineare come il Decreto Sviluppo ora non disponga più una nuova proroga del doppio regime documentale, ma "sospende" l'operatività del sistema per 12 mesi, "liberando" dunque, in questa mora temporale, le imprese da qualsiasi impegno relativo al SISTRI.

Dunque, attenzione, questa volta non ci troviamo in una fase "operativa" del SISTRI soggetta a proroga o rinvio ma ad una "sospensione"; i termini hanno un senso, a meno che non vengano usati a caso e gettati lì. Sospendere un atto, provvedimento, una disciplina è formalmente – ma soprattutto sostanzialmente – qualcosa di ben diverso a livello giuridico e di fatto che rinviare o prorogare i medesimi atti, provvedimenti o discipline. Ma anche nel gergo comune le due cose sono ben diverse. Cosa vuol dire, dunque, a livello pratico e di fatto che il SISTRI questa volta è "sospeso"? Che è inoperante ma vitale o che è disattivato radicalmente e geneticamente in questa mora temporale? Le conseguenze, secondo le risposte, appare evidente che sono del tutto diverse. Ed a questo punto sorge spontanea altra domanda: questa "sospensione" può essere il preludio ad una abolizione di fatto del SISTRI stesso che ormai è solo un ologramma di se stesso (peraltro in bianco e nero e neppure in 3D)?
Infine: cosa diranno adesso i sostenitori all'estremo della "teoria" della *vacatio legis* delle sanzioni in materia di trasporto in violazione del regime del formulario? Forse che ancora in questa "sospensione" (leggi: coma forse irreversibile) del SISTRI continuiamo secondo loro a non intervenire a carico di chi trasporta rifiuti anche pericolosi in modo illegale come si sostiene essere stato legittimo fino ad oggi? Ancora festa per tutti?

Valentina Vattani e Maurizio Santoloci

Pubblicato il 20 giugno 2012

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)